



Deliberazione del Commissario Straordinario del 25-02-2016 n. 38

Oggetto: Legge 10/1991 - Ispezioni degli impianti termici ai fini del controllo del rendimento energetico - Approvazione degli oneri a carico dei responsabili di impianto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 è stato differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016, come da comunicato del 28 ottobre 2015 della Finanza Locale;

RICHIAMATO l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario n 109 del 29/12/2015, con la quale è stato approvato il PEG provvisorio e espressi indirizzi gestionali per l'esercizio provvisorio 2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 del 30/4/2015 e successive modifiche, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2015/2017;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 172 del 4/6/2015, con cui è stato approvato il PEG/PDO 2015/2017;

PREMESSO quanto segue:

- la Legge n. 10 del 09.01.1991 “Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, favorisce ed incentiva, in accordo con la politica energetica della Comunità Europea, l'utilizzazione razionale di energia, il contenimento dei consumi, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili e l'uso razionale delle risorse;
- in questo ambito, la legge prevede perciò norme per il contenimento del consumo negli edifici sia pubblici che privati, qualunque sia la destinazione, nonché norme per l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti;
- per favorire la perfetta efficienza ed economicità dei generatori di calore degli utenti, la legge pone a carico dei Comuni (per quelli con popolazione superiore a 40 mila abitanti) e delle Province (per Comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti) il compito di controllare i generatori di calore per accertare la loro funzionalità ed efficienza, secondo lo spirito della legge, con cadenza almeno biennale;

- l'ente pubblico può esperire il servizio di controllo avvalendosi di organismi tecnici esterni aventi specifica capacità tecnica;
- il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 costituisce il Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.”;
- il D.M. 10 febbraio 2014 introduce i nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica;
- la L.R. n. 39 del 24/02/2005 riporta *“Disposizioni in materia di energia”*. In particolare l'art. 23-sexies recita: *“[...] la Giunta regionale approva uno o più regolamenti di attuazione che disciplinano in particolare: [...] f) le modalità di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici, in applicazione degli articoli 7 e 9 del D. Lgs. 192/2005; [...] l) le modalità di accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica ai sensi dell'articolo 23-quater; [...] n) le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23-ter; o) i termini e le modalità per l'invio dei rapporti di controllo, attestanti l'avvenuta manutenzione ed il controllo degli impianti termici degli edifici, ai comuni con popolazione superiore ai quarantamila abitanti oppure alle province competenti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 31 della L. 10/1991”*;
- il D.P.G.R. n. 25/R del 03/03/2015 costituisce il *“Regolamento di attuazione dell'art. 23-sexies della Legge Regionale 24 febbraio 2015 n. 39 (disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici”*;
- la Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e del Sistema Idrico n. 40/2014/R/gas ha apportato modifiche ed integrazioni alla Delibera AEGG n. 40/2004;

RICHIAMATE la D.C.C. n. 51 del 20/07/2010 e la D.C.C. n. 106 del 11/12/2012, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il *“Regolamento per la disciplina degli accertamenti ed ispezioni degli impianti termici e impianti gas”*;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 02/02/2016 con la quale è stato approvato il nuovo *“Regolamento per la disciplina degli accertamenti ed ispezioni degli impianti termici e impianti gas”* al fine di recepire gli aggiornamenti legislativi in materia, richiamati ai punti precedenti;

DATO ATTO che gli oneri dei controlli sul risparmio energetico sono a carico dei responsabili degli impianti termici, come stabilito dall'art. 31 della Legge 10 del 09/01/1991;

ATTESO che l'art. 15, comma 1, del nuovo Regolamento Comunale stabilisce che *“Nel rispetto del principio di equa ripartizione sugli utenti finali di cui all'articolo 10, comma 3, del D.P.R. 74/2013, la Giunta Comunale determina con apposita deliberazione il contributo economico a carico dei responsabili di impianto, a copertura dei costi relativi all'attività di accertamento ed ispezione di cui agli articoli 9 e 10 e all'attività di gestione del catasto degli impianti termici in linea con gli intervalli fissati all'allegato B tabella 1 al Regolamento Regionale”*;

VISTA la D.G.C. n. 169/2010 con la quale sono stati approvati gli oneri relativi alla verifica ed ai controlli previsti dalla L. 10/91 e dalla Del. AEEG 40/04;

VISTA inoltre la D.G.C. n. 163/2015, con la quale la Giunta Comunale ha modificato gli oneri per le verifiche e controlli previsti dalla Del. AEEG 40/04;

CONSIDERATO inoltre che:

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2015 n. 25/R, sopra indicato, introduce delle novità sostanziali in merito alla periodicità dei controlli di efficienza energetica dell'impianto ed in merito ai costi delle verifiche a carico dell'utenza, sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. 74/2013;
- la differenziazione dei costi a carico dei titolari degli impianti termici viene stabilita in base alla potenza nominale dell'impianto ed al fatto di aver inviato o meno, all'autorità competente, il rapporto di controllo di efficienza energetica nei termini stabiliti dal suddetto Decreto regionale;
- per gli impianti di potenza fino a 35 Kw, che rappresentano la maggioranza degli impianti termici censiti nel territorio comunale, il costo a carico del responsabile dell'impianto termico viene stabilito all'interno dell'intervallo compreso tra un minimo di € 9,00 oltre oneri fiscali, ed un massimo di € 16,00 oltre oneri fiscali, per gli impianti termici autocertificati ed all'interno dell'intervallo compreso tra € 80,00, oltre oneri fiscali, ed € 120,00, oltre oneri fiscali, per gli impianti termici non autocertificati;

RITENUTO che, al fine di garantire il controllo annuale del 10% delle autocertificazioni relative agli impianti termici con potenza fino a 35 Kw, come stabilito dall'art. 10 del Regolamento comunale approvato con la Delibera del Consiglio Comunale n. 1/2016, è necessario applicare il costo di € 16,00, oltre oneri fiscali, a carico del responsabile dell'impianto termico, in caso di impianti termici autocertificati e di € 120,00, oltre oneri fiscali, nel caso di impianti termici non autocertificati;

DATO ATTO che i suddetti importi sono stati condivisi nell'ambito dell'assemblea dei soci di Publies Energia Sicura S.r.l., società in house tramite la quale il Comune espleta le funzioni di verifica e controllo degli impianti termici;

PRESO ATTO infine che gli attuali oneri, stabiliti con la citata D.G.C. 169/2010, ammontano a € 18,00, oltre oneri fiscali, nel caso di impianti termici autocertificati e ad € 61,00, oltre oneri fiscali, nel caso di impianti termici non autocertificati e che pertanto, con l'approvazione dei nuovi importi oggetto della presente deliberazione, si ha una diminuzione del costo delle ispezioni a carico dei cittadini per gli impianti termici di potenza fino a 35 Kw autocertificati, ed un aumento del costo delle ispezioni a carico dei cittadini responsabili di impianti termici di potenza fino a 35 Kw non autocertificati;

VISTO il D.P.R. 26/08/2015 con cui il Presidente della Repubblica ha nominato il Dr. Antonio Lucio Garufi Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco (pubblicato nella G.U. 12.09.2015 n. 212);

VISTI i pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. 267/2000;

CON i poteri spettanti alla Giunta comunale, tenuto conto di quanto sopra decide e

DELIBERA

1. di approvare i costi a carico dei responsabili degli impianti termici, relativi agli oneri dei controlli sul risparmio energetico stabiliti dall'art. 31 della Legge 10 del 09/01/1991, indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di abrogare quanto disposto dalla D.G.C. n. 169 del 27/07/2010 nella parte riguardante gli oneri relativi alle verifiche e controlli previsti dalla L. 10/91;

DELIBERA altresì

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri allegati alla deliberazione del Commissario Straordinario del 25-02-2016 n. 38.

Oggetto: “Legge 10/1991 - Ispezioni degli impianti termici ai fini del controllo del rendimento energetico - Approvazione degli oneri a carico dei responsabili di impianto.”

Sulla presente deliberazione è stata condotta l'istruttoria del responsabile del procedimento.

Sesto Fiorentino, 12-02-2016

Il Responsabile del Procedimento
f.to LEONARDO MANGIAROTTI

Sulla presente deliberazione è stato reso parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Sesto Fiorentino, 22-02-2016

Il Dirigente/Responsabile
f.to RITA DABIZZI

Sulla presente delibera è stato reso parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Sesto Fiorentino, 25-02-2016

Il Dirigente/
Responsabile del Servizio Ragioneria
f.to LUCA LAZZARINI

=====
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
f.to ANTONIO LUCIO GARUFI

Il Segretario Generale
f.to LUCA LAZZARINI

=====
Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell' art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993. Certificato di pubblicazione ed esecutività contenuto nell'originale.